

**TRIBUNALE DI ROMA****Sezione XI Civile**

Il Giudice Designato

letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 14/7/2010, decorso il termine concesso alla parti fino al 15/9/2010 per il deposito di memorie difensive;

rilevato che il ~~magistrato~~ agisce *ante causam* in via cautelare al fine di ottenere provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale sia "ingiun[to] al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di revocare il proprio provvedimento del 17 dicembre 2009 concernente la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato", "di pubblicare ..., con mezzi idonei ... che se forse per errore nel passato [egli è stato] considerato <<truffatore dello Stato>>, dopo tutti gli esami passati in cinque anni di indagini, ... è stato lui ad essere la vittima", "di riassumere le proprie responsabilità e fare chiarezza nel condurre le indagini conoscitive necessarie per individuare i responsabili di quanto sopra" e "di provvedere in modo che i suoi dipendenti o collaboratori ... non divulgano a terzi e/o altri Avvocati notizie infondate atte a creare discredito a [suo] danno", deducendo che "in data 17 dicembre 2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma [gli ha revocato] il Gratuito Patrocinio ... per le ammissioni dal 2002 fino al 2009"; che tale provvedimento è "nullo più che viziato in quanto ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002 unico organo che ha il potere di revocare il Gratuito Patrocinio è il magistrato della causa"; che "questo illecito provvedimento determina nei [suoi] confronti un danno grave e irreparabile" ovvero "un aggravamento delle sue ... precarie condizioni d[i] ... salute fisica e psicologica" e

l'impossibilità di esercitare il proprio diritto "di vedere corrisposto il giusto compenso per tutte le attività svolte" quale mediatore "del settore ristorazione";

considerato che il resistente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma chiede in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito rigettarsi il ricorso, eccependo la "competen[za] ... [de]l giudice amministrativo", atteso che "gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici" e "l'istituto del patrocinio a spese dello Stato si configura come un <<servizio pubblico>>", e deducendo che "il provvedimento impugnato deve intendersi atto di autotutela dell'ente pubblico, attesa la comunicazione pervenuta dalla Guardia di Finanza inerente l'inizio di un procedimento penale a carico del beneficiario e soprattutto la esistenza di un grave reato perpetrato anche nei propri confronti stante la ... falsità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle varie istanze";

rilevato che nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso ex art 669 bis c.p.c. contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare;

ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso in questione non indica in alcun modo la causa di merito cui deve essere strumentalmente coordinato il procedimento cautelare e/o il petitum dell'azione che la parte intende proporre nel giudizio di merito, non potendo soccorrere a tal fine l'affermazione del ricorrente secondo cui "sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento d'urgenza richiesto" in quanto "nelle more della causa ordinaria" egli, "anche a causa delle precarie ... condizioni di salute non potrebbe più far valere i suoi sacrosanti diritti, al fine di evitare ulteriori danni gravi e irreparabili", atteso che a fronte di tale espressione, del tutto generica, non è dato desumere da alcun punto della narrativa del ricorso una specificazione rectius indicazione della natura e/o del tipo di azione di merito da instaurare;

OK

considerato, inoltre, che con ordinanza del 22/4/2010 il TAR Lazio, sez. terza quater, adito dal ricorrente per l'annullamento del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ha sospeso l'atto in questione (cfr. documento n. 28 depositato dal ricorrente all'udienza del 15/6/2010), con conseguente incidenza sull'interesse ad agire del ricorrente e sull'attualità del pregiudizio lamentato nel presente procedimento; rilevato, altresì, che né dalla narrativa, peraltro scarsamente intelligibile, del ricorso né dalla documentazione prodotta dal ricorrente è dato desumere alcun utile elemento onde "valutare se rimettere gli atti alla Procura della Repubblica per individuare i responsabili che hanno surrettiziamente creato tanto discredito all'Istituzione del Consiglio dell'ordine, alla categoria professionale degli avvocati e che ha causato e continua a causar[gli] gravi ed irreparabili, in termini morali, economici, psicologici e biologici" (pag. 13 del ricorso), così come richiesto dal ricorrente; ritenuto, infine, che la materia oggetto del presente procedimento, le ragioni della decisione ed il comportamento processuale delle parti, desumibile dal contenuto dei rispettivi scritti difensivi, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio,


P.Q.M.

letti gli artt. 669 quaterdecies e 669 septies c.p.c.,

- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Roma, 14/10/2010



H-Giudice Designato  
*Adriano Bazzoli*

*F. a*  
*18.10.2010*